



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Roma, data del protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- D.G.I.T. Ufficio II
- D.G.A.I. Ufficio VIII

ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Direzione I – Ufficio IX

ROMA

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

SEDE



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
ALL'ANCI	<u>ROMA</u>
ALL'ANUSCA	<u>CASTEL SAN PIETRO TERME</u>
ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	<u>ROMA</u>

CIRCOLARE N. 58/2026

OGGETTO: decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

Con il decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, ed in particolare con l'articolo 11, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea e per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), che di seguito si illustrano.

Carta d'identità cartacea

Come è noto, il Regolamento Ue 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell'emissione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

In vista dell'approssimarsi della citata scadenza, si è reso necessario ed urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale.

A tal fine, il citato articolo 11 dispone, al comma 1, che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all'atto dell'emissione della carta.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d'identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.

Si evidenzia che, in nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto p.v..



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Si richiama l'attenzione sull'unita circolare dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, esplicativa del decreto-legge in oggetto, che, tra l'altro, evidenzia i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identità, tra cui il passaporto che costituisce anche il documento destinato precipuamente all'esercizio della facoltà di espatrio.

Documento di identità provvisorio

Con i commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, si introduce nell'ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi, non rinnovabile, e come tale escluso dall'ambito di applicazione del citato Regolamento Ue per espressa previsione dell'art. 2, paragrafo 2 (v. anche Considerando 35) del medesimo atto normativo europeo.

Il documento provvisorio potrà essere rilasciato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei casi di urgenza ossia quando il cittadino rappresenti un'esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della carta d'identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell'urgenza prospettata.

Il documento in parola sarà rilasciato con validità per l'espatrio, atteso che tra le ipotesi di urgenza può rientrare quella di un viaggio imminente per il cittadino sprovvisto di un altro documento valido per l'espatrio. Tuttavia, al momento del rilascio, il cittadino deve essere avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel proprio territorio.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Il documento provvisorio in questione potrà essere rilasciato, fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, al fine di garantire la continuità del processo di graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli elettronici previsto dal Regolamento UE 2025/1208 e dovrà essere riconsegnato all'atto del ritiro della CIE

Il documento in parola sarà emesso su supporto cartaceo, con requisiti di sicurezza rafforzati rispetto a quelli della attuale carta d'identità cartacea, secondo il modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione.

Le modalità di rilascio saranno analoghe a quelle della carta d'identità cartacea con l'impiego delle dotazioni strumentali già a tal fine utilizzate dai Comuni.

Nel rappresentare che il modello di documento è in corso di approvazione e produzione, si rinvia alle istruzioni che verranno fornite con successiva circolare.

Digitalizzazione delle modalità di riscossione del corrispettivo versato per l'emissione della CIE

Con il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, infine, si interviene per semplificare le modalità di riscossione dell'importo versato dal cittadino per l'emissione della CIE e, conseguentemente, per semplificare la procedura di rilascio del documento, favorendo una riduzione dei tempi di attesa del cittadino allo sportello.

In particolare, sarà resa disponibile una piattaforma centralizzata, integrata sia con il sistema di emissione della CIE (CIEOnline) che con l'infrastruttura PagoPA, per



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

consentire a tutti i Comuni che vorranno aderirvi di riscuotere anticipatamente il corrispettivo dovuto.

Tale corrispettivo potrà essere pagato dal cittadino tramite i canali PagoPA prima di recarsi allo sportello comunale e le somme così versate verranno rese disponibili automaticamente ai Comuni per la sola parte dei diritti fissi e di segreteria e all'entrata del bilancio dello Stato per la quota di competenza statale.

Istruzioni sulle modalità di adesione al servizio e sulle relative specifiche tecniche verranno fornite prima del rilascio della nuova funzionalità, già in corso di implementazione.

Ciò premesso, si pregano le SS. LL. di voler informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare, sensibilizzandoli a darne adeguata comunicazione ai cittadini, per quanto riguarda in particolare l'efficacia della carta d'identità cartacea, utilizzando ogni forma di divulgazione anche attraverso i propri siti istituzionali e canali social. Con le medesime modalità potrà essere data comunicazione dell'unita circolare dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

Al contempo, le SS.LL. vorranno, altresì, richiamare l'attenzione dei Sigg. Sindaci sulla necessità di proseguire nell'accelerazione impressa alle attività finalizzate al rilascio della carta d'identità elettronica, che nell'ultimo semestre ha fatto registrare un significativo incremento.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

A tutte le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

e, per conoscenza

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali

OGGETTO: Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità”*.

Come noto, il Regolamento (UE) 2025/1208 dispone, a decorrere dal 3 agosto 2026, la cessazione della validità delle carte di identità cartacee, a prescindere dalla data di naturale scadenza ivi indicata.

Da alcuni mesi, proprio in vista dell'approssimarsi del termine indicato dal citato Regolamento, il Ministero dell'interno, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ed i Comuni hanno impresso un notevole impulso a tutte le attività finalizzate alla progressiva e tempestiva emissione delle carte d'identità digitali (CIE), sia per la sostituzione di quelle cartacee ancora in uso, sia per il rinnovo di quelle in scadenza, sia, ancora, per la prima emissione a favore di



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

quei cittadini (invero numerosi) che ancora oggi ne sono completamente sprovvisti.

Risulta che - atteso l'approssimarsi del termine del 3 agosto - alcuni concessionari di pubblici servizi, gestori di identità digitali (SPID) o di servizi di posta elettronica certificata, nonché alcuni istituti bancari e finanziari, abbiano avvisato i propri utenti che, a partire dalla predetta data, sarebbe stato indispensabile, ai fini della regolare prosecuzione del servizio, procedere alla sostituzione del documento cartaceo eventualmente associato al rapporto contrattuale con altro avente validità legale (ovvero la carta d'identità elettronica o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente).

Proprio al fine di evitare la predetta interruzione dei servizi resi ai cittadini e di non aggravare inutilmente il lavoro degli uffici comunali a causa di un immotivato numero di richieste da parte degli utenti, l'articolo 11, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha stabilito, al comma 1, che *"...In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale..."*.

In sintesi, nelle ipotesi sopra citate, in relazione alle quali la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

parti contraenti, non è necessario - ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale - procedere alla sostituzione del documento.

La disposizione, infatti, stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità.

A mero titolo di esempio, rimarranno valide, **sino alla scadenza del documento**, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell'art. 64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.

Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, **fino al 31 gennaio 2027**, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all'atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

Il comma 2, a ben vedere, a differenza delle fattispecie declinate al comma 1, involve tutta una serie di ipotesi con riferimento alle quali il cittadino deve essere di volta in volta identificato. L'esigenza sottesa alla disposizione, che ovviamente è specifica ed ha natura eccezionale, può estendersi senz'altro, in questa fase, alla necessità di effettuare il riconoscimento ai fini, come sopra detto, dell'esercizio di diritti costituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.

In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l'esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta di identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

In sostanza, mentre il comma 1 si riferisce a rapporti contrattuali già in essere che non necessitano di procedere a nuova identificazione per ogni attività connessa al rapporto obbligatorio in essere, il comma 2 ha quale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

presupposto di utilizzo della carta di identità cartacea, l'esercizio di singole attività, anche non direttamente collegate all'esistenza di un rapporto contrattuale con il soggetto richiedente l'identificazione.

Il principio della utilizzabilità di un documento non più in corso di validità, d'altra parte, non è estraneo all'ordinamento vigente che, in materia elettorale, ad esempio, consente l'identificazione dell'elettore in possesso di una carta d'identità scaduta purché idonea ad *“assicurare la precisa identificazione del votante”* (art. 57 del d.P.R. n. 361/1957). Peraltro, trattandosi di carte d'identità che, al momento del rilascio, riportavano una scadenza successiva a quella indicata dal cennato regolamento europeo, le stesse possono essere ritenute idonee ad assicurare l'identificazione del titolare, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

Il documento d'identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell'espatrio oltre il 3 agosto p.v.

Si ritiene utile, infine, rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000, da altri documenti (la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) alcuni dei
quali ancora rilasciati in formato cartaceo, oltre ovviamente al passaporto che è
anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio.

Il Capo dell'Ufficio
Francesco Radicetti

Francesco Radicetti

26-06-2026 | 20:53:31 CEST